

Delibera n° 1921

Estratto del processo verbale della seduta del
18 dicembre 2020

oggetto:

DLGS 152/2006, ART 109, COMMA 1, LETTERA B) - LINEE GUIDA PER LE MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI INTERVENTI NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Ricordato che l'art. 109, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che è soggetta ad autorizzazione regionale l'immersione a mare dei materiali di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, cioè di "materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale";

Ritenuto opportuno inquadrare univocamente le caratteristiche necessarie per detti materiali e la documentazione tecnica da allegare all'istanza, allo scopo di:

- fornire un riferimento standardizzato in merito all'operatività di tale tipologia di interventi di immersione a mare, spesso connessa ad esigenze di manutenzione o ammodernamento delle infrastrutture portuali e costiere;
- operare una semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione rendendo non necessario il pronunciamento di ARPA-FVG in merito alla compatibilità ed all'innocuità ambientale per le situazioni che rientrano nelle fattispecie previste;

Tenuto conto che le competenze in merito alle immersioni a mare fanno capo al Servizio Gestione Risorse Idriche della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Visto il documento "Linee guida regionali per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006" redatto dal suddetto Servizio Gestione Risorse Idriche previo confronto con ARPA-FVG;

Dato atto inoltre che le finalità del presente atto sono coerenti con quanto indicato nell'Agenda Semplificazione per la ripresa 20-23 prevista dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, (cosiddetto DL Semplificazioni) nonché con gli obiettivi che l'Amministrazione regionale ha inteso perseguire con l'istituzione del Centro di competenza per la semplificazione di cui alla generalità di Giunta n° 88 dd. 19.01.2018;

Ritenuto pertanto di approvare le Linee guida;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

di approvare le *Linee guida regionali per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006* allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE

LINEE GUIDA REGIONALI

PER LE MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 109, COMMA 1, LETTERA b), DEL D.Lgs. 152/2006.

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di definire procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale prevista al comma 3 dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 per gli interventi di *"immersione in mare di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale"* di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

1. Ambito di applicazione

Nello specifico il documento fornisce indicazioni a valore di standard in merito alle procedure autorizzative per gli interventi di tale tipologia da eseguirsi in ambito regionale, in mare o a contatto anche discontinuo con il mare cioè localizzati in aree interessate dalla massima escursione della marea.

A titolo esemplificativo, tra questi interventi rientrano:

- interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia con materiali geologici inorganici;
- realizzazione o modifica di opere a mare (es. scogliere/moli/banchine/strutture di contenimento, ...);
- immersione in mare di manufatti artificiali (es. corpi morti, catenarie, palancole, ...);
- interventi di ripascimento della fascia costiera con materiali geologici inorganici;
- realizzazione di opere di ripristino, ovvero interventi di immersione in mare di inerti, materiali geologici e manufatti, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti.

Esulano pertanto da questo documento:

- la posa in mare di cavi e condotte, qualora questa comporti l'effettivo escavo e ripristino del fondale marino (art. 109, comma 5);
- l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (art. 109, comma 1, lettera a);
- gli interventi diversi dall'immersione deliberata in mare di materiali di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), quali ripascimenti e/o immersioni in ambiente conterminato;
- gli interventi che rientrano nelle tipologie di cui al precedente paragrafo per i quali l'immersione avviene in ambito lagunare¹ o in ambito diverso da quello marino.

¹ Come specificato con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 39308 dd. 28/05/2020.

2. Condizioni e modalità per ottenere l'autorizzazione

2.1 Necessità dell'autorizzazione

Il comma 3 dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 esclude l'autorizzazione per l'immersione a mare dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale.

Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione con le modalità previste al § 4 del presente documento.

Negli altri casi è necessaria l'autorizzazione, da ottenersi in base a quanto previsto al § 3 del presente documento.

2.2 Caratteristiche dei materiali

L'immersione a mare è consentita a condizione che:

- siano impiegati manufatti artificiali e/o materie prime provenienti da attività estrattiva terrestre e/o materie prime secondarie in uscita da impianti di recupero rifiuti la cui innocuità e compatibilità con l'ambiente marino sia dimostrata dal possesso delle caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia per gli scopi specifici, incluse quelle previste dalle norme tecniche per l'impiego in opere di ingegneria civile in ambito marittimo;
- i massi rispondano ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità, e risultino inalterabili all'acqua di mare ed al gelo, esenti da cappellaccio, da piani di sfaldatura, giunti, fratture e incrinature e della pezzatura indicata nel progetto;
- la frazione pelitica non sia superiore al 2%.

Fatte salve le valutazioni da parte degli organi competenti in materia di gestione del demanio marittimo, di balneazione e di sicurezza della navigazione, ai fini della sola autorizzazione all'immersione in mare è consentito il versamento dei materiali anche durante la stagione balneare.

2.3 Documentazione tecnica da allegare all'istanza

A. **Relazione tecnica** (a firma di professionista abilitato), redatta in un periodo non antecedente ad 1 anno dalla data di presentazione dell'istanza e nella quale risultino descritti:

A.1 lo stato di fatto del luogo oggetto dell'intervento con particolare riferimento all'ambiente marino (se l'intervento interessa degli habitat protetti, a esempio praterie di *Posidonia oceanica*, dovranno essere eseguiti specifici rilievi di dettaglio);

A.2 lo stato di progetto dell'intervento, completo di finalità ed obiettivi nonché della descrizione di modalità operative, mezzi e apparecchiature impiegati, tecniche di deposizione/salpamento/trasporto dei materiali, cronoprogramma dei lavori, superficie interessata dall'intervento, volumi movimentati, procedure da adottare per contenere il fenomeno della torbidità, per minimizzare la presenza di eventuali polveri prima della messa in opera ed altre cautele ambientali.

B. **Documentazione fotografica** – se utile a scopo esplicativo dell'intervento - aggiornata alla data dell'istanza, a colori, comprensiva di panoramiche e particolari, con punti di ripresa che consentano di individuare esaurientemente l'area dei lavori.

C. **Elaborati grafici** in scala adeguata: planimetrie e sezioni quotate (con indicazione delle coordinate geografiche delle aree di intervento) dello stato attuale, dello stato di progetto e del sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetriche e la linea di riva attuale di un intorno significativo del sito di immersione.

D. **Documentazione inerente le caratteristiche dei materiali** utilizzati, come di seguito specificato:

o per i manufatti artificiali, descrizione ed eventuale documentazione che comprovi il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.2;

o per inerti o materiali geologici inorganici:

D.1 in caso di granulometria **inferiore a 2 mm**:

caratterizzazioni chimiche (As, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ed ecotossicologiche datate in un periodo non antecedente a 3 anni dalla presentazione dell'istanza su almeno 3 campioni eseguite ai sensi del Capitolo 2 dell'Allegato Tecnico al D.M. 173/2016 che attestino per i materiali da impiegare il possesso di caratteristiche corrispondenti a quelle della classe A del medesimo Allegato;

D.2 in caso di granulometria **superiore a 2 mm**:

certificazione dei materiali (pezzatura, caratteristiche mineralogiche, petrografiche, granulometriche, geotecniche e colorimetriche, prove di resistenza alla compressione, all'abrasione, alla salsedine marina e alla gelività secondo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione) datata in un periodo non antecedente a tre anni dalla data di presentazione dell'istanza, che comprovi il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.2; qualora in sede di istanza questa certificazione non sia disponibile potrà esser sostituita da analogha dichiarazione, fermo restando l'obbligo di acquisirla in corso d'opera e tenerla a disposizione degli organi di controllo.

3 Autorizzazione

3.1 Procedura

Fermo restando quanto specificato al paragrafo 2.1, l'Autorità competente in tema di autorizzazione all'immersione in mare è il Servizio regionale deputato alla gestione delle risorse idriche.

Fatti salvi i casi di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del DPR 7 settembre 2010, n. 160, "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*" l'istanza di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, e deve essere corredata dalla documentazione tecnica indicata al paragrafo 2.3 del presente documento.

Nell'ambito di applicazione di cui al citato comma 1 dell'art. 2 del DPR 7 settembre 2010, n. 160 l'istanza può essere presentata al SUAP competente per territorio ed in questo caso:

- qualora venga richiesto al SUAP solo ed esclusivamente il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 109, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06, il SUAP verifica, coordinandosi con l'ufficio regionale competente, la completezza della documentazione presentata ed in caso positivo la trasmette, insieme all'istanza, tempestivamente allo stesso ufficio regionale;
- qualora invece siano contestualmente richieste al SUAP ulteriori autorizzazioni oltre a quella di cui all'art. 109, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06, le modalità e le tempistiche del procedimento sono quelle indicate dall'art. 7 del D.P.R. 160 del 2010 e dalla legge 241/1990; il provvedimento conclusivo del

procedimento, ai sensi del comma 6 art. 7 del D.P.R. 160/2010 ed ai sensi dell'art. 14-quater della legge 241/1990, ricomprende l'autorizzazione all'immersione a mare di cui al presente documento.

Se l'istanza riguarda la sola autorizzazione all'immersione a mare oggetto del presente documento, questa può essere comunque presentata direttamente al Servizio regionale competente alla gestione delle risorse idriche; in questo caso **il termine di conclusione del procedimento autorizzativo è di 30 giorni** dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che comportano una sospensione del procedimento.

Salvo le esclusioni di legge, l'istanza deve essere presentata con bollo di valore corrente ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e ss.mm.ii.. È dovuto l'ulteriore versamento dell'imposta di bollo di valore corrente per l'emissione del provvedimento finale che sarà richiesto contestualmente all'avvio del procedimento o alla richiesta di integrazioni documentali.

In caso di istanza presentata da soggetti terzi rispetto al titolare dell'interesse giuridico dovrà essere allegata alla medesima idonea delega da questi firmata.

Qualora l'istanza presenti contenuti sostanziali difformi rispetto a quanto definito dalle presenti Linee Guida, o sussistano situazioni di particolare criticità ambientale l'ufficio regionale competente può richiedere un parere istruttorio ad ARPA FVG per la valutazione degli aspetti di tutela ambientale. In tal caso ARPA FVG si esprime nel rispetto dei termini fissati per la conclusione del procedimento.

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento restano in capo al richiedente tutti gli obblighi, in quanto applicabili, dalla vigente normativa in materia.

3.2 Conclusione dei lavori

Il provvedimento amministrativo di autorizzazione deve indicare nel dispositivo il termine per la conclusione dei lavori, le prescrizioni e gli adempimenti a carico del soggetto autorizzato.

Può essere concessa proroga o posticipazione dell'inizio dei lavori dell'autorizzazione previa valutazione dell'ufficio regionale competente in merito alle motivazioni tecniche che non consentono la fine dei lavori o l'avvio degli stessi entro il termine assegnato dal provvedimento amministrativo.

Se i lavori autorizzati non vengono completati nel termine stabilito, l'autorizzazione decade salvo proroga che può essere concessa dall'ufficio regionale competente in base alla documentazione prodotta e che in ogni caso non potrà essere superiore ai termini temporali rilasciati per la prima autorizzazione.

In caso di scadenza dei termini temporali non potrà essere rilasciata la proroga e dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

La richiesta di proroga temporale del termine di ultimazione dei lavori deve essere corredata da una relazione tecnica che riporti le motivazioni della richiesta, la descrizione degli interventi eseguiti e l'indicazione di quelli ancora da eseguire in rapporto all'autorizzazione rilasciata.

Le richieste di proroga devono essere presentate all'ufficio regionale competente con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data di scadenza dell'autorizzazione.

4 Comunicazione

Per i lavori di immersione in mare regolati dalla sola comunicazione (cfr. § 2.1), questa deve essere inviata al Servizio regionale competente con un preavviso di almeno 20 giorni sulla data di inizio lavori, corredata dalla seguente documentazione:

- A. Relazione tecnica (a firma di professionista abilitato) con i contenuti di cui al punto 2.3 A).
- B. Copia o estremi dei documenti progettuali originari dell'opera, in base ai quali si intende effettuare il ripristino nonché copia o estremi del provvedimento autorizzativo di realizzazione della stessa, se disponibile.
- C. Documentazione tecnica come descritta al punto 2.3 D).

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE